

Regolamento per la
disciplina del tributo per i servizi indivisibili
(TASI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/07/2014

Indice

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 –Soggetti passivi
- Art. 5 – Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 – Esenzioni
- Art. 9 – Dichiarazione
- Art. 10 – Versamenti
- Art. 11 – Rimborsi e compensazione
- Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13 – Sanzioni e interessi
- Art. 14– Riscossione coattiva
- Art. 15 – Individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta
- Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 17 – Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune di Sarsina applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio comunale.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed i fabbricati assimilati, e le aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. La percentuale dovuta dall'occupante, da determinarsi entro i limiti fissati dalla legge, verrà fissata dal Consiglio Comunale in sede di adozione della delibera di approvazione delle aliquote TASI. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le norme già previste per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto disposto nel regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non sono cumulabili;

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Esenzioni ed altre forme di agevolazione.

Non sono previste esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 10 – Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, salvo diversa disposizione di legge, può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014, la rata di acconto è versata entro il 16 Ottobre con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 10,00 Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. per quanto concerne i rimborsi e le compensazioni si applicano le norme previste nel regolamento generale delle entrate.

4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad € 10,00

Art. 12 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006, nonché dal regolamento generale delle entrate.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 13 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un Comune diverso da quello competente.

2. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Sono applicabili anche alla TASI le disposizioni in materia di sanzioni previste dai D.Lgs. 471 – 472 – 473 del 18/12/1998, recepite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 30/10/1998.

Art. 14– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15- Individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta

1. Ai fini dell'applicazione della TASI sono individuati i seguenti servizi indivisibili:

- Pubblica illuminazione;
- Pubblica sicurezza e vigilanza;
- Tutela del patrimonio artistico e culturale;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione della viabilità comunale;
- Protezione civile;
- Tutela degli edifici ed aree comunali;
- Servizi cimiteriali,
- Servizi socio-assistenziali.

2. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica dei costi relativi a tali servizi, alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 16- Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 17 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.